

STATUTO DELLA SOCIETA'
"TRENTO FUNIVIE S.P.A."

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata: **"TRENTO FUNIVIE S.P.A."**

Articolo 2

Sede

2. La società ha sede nel Comune di Trento (TN).

Articolo 3

Oggetto

3. L'attività della società ha per oggetto la gestione di impianti di risalita quali funivie, telecabine, seggiovie, sciovie ecc., la gestione di piste da sci, nonché la gestione di attività turistico-ricettive, anche con somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di servizi a supporto delle attività turistiche della stazione del Monte Bondone ed altre eventuali attività di carattere turistico.

Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, essa potrà inoltre concedere qualsiasi tipo di garanzia, quali fidejussioni, pegni ed ipoteche a favore di società collegate, controllate e partecipate, nonché a favore di terzi.

Le attività di cui ai punti precedenti non si svolgeranno nei confronti del pubblico, ex art. 106 D.lgs. 385/1993.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per volontà dell'assemblea.

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 6

Capitale sociale

6. Il capitale sociale è di Euro 4.808.791,00 (quattromilionioottocentottomilasettecentonovantuno) ed è diviso in numero 4.808.791 (quattromilionioottocentottomilasettecentonovantuno) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, di cui numero 2.735.773 (duemilionisettecentotrentacinquemilasettecentosettantatrè) azioni ordinarie e numero 2.073.018 (duemilionisettantatremiladiciotto) azioni privilegiate.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

E' ammesso il conferimento in natura.

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni anche di categorie speciali o privilegiate o di risparmio o aventi diritti diversi anche in ordine agli utili, mediante delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, che determinerà in tal caso

i privilegi spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge.

Le azioni sono indivisibili.

In caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Se esso non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni potranno essere fatte dalla società ad uno solo dei comproprietari delle azioni.

Alle azioni privilegiate emesse a seguito della delibera di aumento di capitale verbalizzata con atto a rogito del Notaio Mauro Pappaglione di Trento in data 29 agosto 2008, spetta il privilegio nella distribuzione di eventuali utili di esercizio nella misura del 5% (cinque per cento) del loro valore nominale.

Alle azioni privilegiate emesse a seguito della delibera di aumento di capitale verbalizzata con atto a rogito del Notaio Alfredo Dondi di Trento in data 6 luglio 2012, spetta il privilegio nella distribuzione di eventuali utili di esercizio nella misura del 5% (cinque per cento) del loro valore nominale.

Alle azioni privilegiate emesse a seguito della delibera di aumento di capitale verbalizzata con atto a rogito del Notaio Alfredo Dondi di Trento in data 10 dicembre 2015 ed a quelle emesse a seguito della delibera di aumento di capitale verbalizzata con atto a rogito del Notaio Marco Dolzani di Trento in data 18 gennaio 2023 spettano i seguenti diritti speciali:

- privilegio nella distribuzione di eventuali utili di esercizio nella misura del 5% (cinque per cento) del loro valore nominale;
- postergazione nelle perdite in caso di riduzione del capitale sociale fino a concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto a seguito della presente delibera di aumento di capitale e relativo alle azioni privilegiate.

Tutte le azioni privilegiate di cui al presente articolo hanno diritto di voto solamente nelle assemblee di cui all'art. 15 dello statuto.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con la partecipazione anche dei possessori di azioni privilegiate e con le maggioranze di cui all'art. 20 dello Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8

Obbligazioni

8. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria con la partecipazione anche dei possessori di azioni privilegiate e con le maggioranze di cui all'art. 20 dello Statuto.

Articolo 9

Patrimoni destinati

9.1 L'assemblea può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con la partecipazione anche dei possessori di azioni privilegiate e con le maggioranze di cui all'art. 20 dello Statuto.

Articolo 10

Finanziamenti

10. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Trasferimento delle azioni

11. Nel caso che un socio intenda alienare a titolo oneroso le proprie azioni dovrà offrirle in prelazione agli altri soci comunicando per iscritto all'organo amministrativo la propria proposta e le condizioni, compreso il regime patrimoniale dei cessionari.

L'Organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, comunica la proposta agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questi devono esercitare la prelazione entro i 30 (trenta) giorni successivi, precisando se intendono esercitarla limitatamente alle azioni loro percentualmente spettanti, od anche per quelle eventualmente inoptate dagli altri.

Qualora le azioni offerte risultino in tutto o in parte inoptate ai sensi dei commi che precedono, l'organo amministrativo ha la facoltà nei successivi 20 (venti) giorni di collocarle a terzi alle medesime condizioni; decorso detto termine le azioni saranno liberamente vendibili.

In deroga al diritto di prelazione il Comune di Trento potrà cedere le proprie azioni a favore di soggetti privati e imprese portatori di interessi economici rispetto all'attività di gestione degli impianti di risalita del Monte Bondone, quali imprese del settore turistico-ricettivo e commerciale, nonché i privati proprietari di immobili, dell'area del Patto territoriale del Monte Bondone.

Articolo 12

Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 12.2 del presente statuto;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

12.2 Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c..

12.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e controllo

13. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea ordinaria

14.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

14.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 15

Competenze dell'assemblea straordinaria

15. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'art. 8 del presente statuto;
- e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 9 del presente statuto.

Articolo 16

Convocazione dell'assemblea

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

16.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nella Provincia di Trento e comunque in luoghi facilmente accessibili con i comuni mezzi di trasporto.

16.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

16.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

16.5 L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica certificata (PEC) rivolta ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Articolo 17

Assemblee di seconda convocazione

17.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

17.2 L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 18

Assemblea totalitaria

18.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei

componenti dell'organo di controllo.

18.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 19

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

19.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale costituito dalle azioni ordinarie.

19.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

19.3 L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.

Articolo 20

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

20. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima e in seconda convocazione con almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Tuttavia per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, è sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 21

Norme per il computo dei quorum

21.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

21.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

21.3 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

21.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

21.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 22

Rinvio dell'assemblea

22. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

23.1 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto.

23.2 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 24

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

24.1 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

24.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

24.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

24.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

24.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

24.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti e/o membri dei loro organi di controllo o amministrativi.

Articolo 25

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

25.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

25.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

25.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

25.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

25.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

25.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 26

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

26.1 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- l'identità del soggetto che assume la presidenza e le modalità della sua designazione;
- l'identità, anche in allegato, dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, come accertati dal presidente;
- l'identità dei membri degli organi sociali intervenuti, come accertati dal presidente;
- gli esiti degli accertamenti eseguiti dal presidente in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea ed alla legittimazione dei presenti;
- le modalità ed il risultato delle votazioni con l'identificazione, anche in allegato, dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, come accertati dal presidente;
- che siano stati indicati da parte della Società i luoghi audio/video collegati.

Articolo 27

Modalità di voto

27. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 28

Annullamento delle deliberazioni assembleari

28. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche

congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 29

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

29. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Articolo 30

Divieto di concorrenza

30. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 31

Composizione dell'organo amministrativo

31. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Articolo 32

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

32.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

32.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

32.3.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

32.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio d'amministrazione si intenderà decaduto e si dovrà procedere ai sensi di quanto previsto al seguente articolo 32.3.3.

32.3.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

32.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Articolo 33

Presidente del consiglio di amministrazione

33.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

33.2 Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle

materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

33.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 34

Organi delegati

34.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

34.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

34.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

34.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

34.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

34.6 L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 35

Delibere del consiglio di amministrazione

35.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Provincia di Trento ed in luoghi facilmente accessibili con i comuni mezzi di trasporto, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o dal collegio sindacale.

35.2 La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, telegramma o posta elettronica, comunque garantendo la prova dell'avvenuto ricevimento.

35.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni, comunque garantendo la prova dell'avvenuto ricevimento.

35.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente se nominato.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

35.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 26.1 del presente statuto.

35.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

35.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

35.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 36

Rappresentanza sociale

36.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Se nominato, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

36.2 La rappresentanza della società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Oltre al direttore generale, l'amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

36.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 37

Remunerazione degli amministratori

37.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

37.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente se nominato, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 38 Collegio sindacale

38.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo

contabile ove non diversamente determinato dall'assemblea ordinaria che provvederà alla nomina dell'organo di revisione contabile.

38.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

38.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

38.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

38.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

38.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 26.1 del presente statuto.

Articolo 39

Bilancio e utili

39.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 30 giugno di ogni anno.

39.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede conformemente alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale con la nota integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale a sensi di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai sindaci con la relazione, almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea ordinaria e viene depositato unitamente agli altri documenti ed alle relazioni previste per legge, presso la sede sociale a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea stessa.

39.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e salvo che l'assemblea non deliberi accantonamenti a fondi di riserva straordinaria, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.

39.4 I dividendi non riscossi, decorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui siano diventati esigibili, verranno incamerati nel fondo di riserva.

Articolo 40

Scioglimento e liquidazione

40.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

a) per il decorso del termine;

- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 60 (sessanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

40.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

40.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 41

Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, possono essere devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui la società ha la propria sede legale, il quale vi provvederà, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede legale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere in via rituale, secondo diritto entro 90 (novanta) giorni.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si fa riferimento al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci presa con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso, così come regolato dal presente statuto.

Trento, 20 gennaio 2023

Trento Funi 3.p.a.
Via Lunelli, 62
38121 Trento



Il sottoscritto, Tommaso Gabrielli, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, che il presente documento informatico è conforme all'originale documento analogico da me custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 82/2005.

